

## **STATUTO FONDAZIONE TEATRO COCCIA**

<p style="text-align:center"><b>TITOLO I</b> <b>PRINCIPI GENERALI</b></p>
---

### **Art. 1**

#### **Denominazione, sede e durata**

1) E' costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA O.N.L.U.S. "

in forma abbreviata "FONDAZIONE TEATRO COCCIA" e indicata di seguito come "Fondazione".

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

2) La Fondazione ha sede legale in Novara, Via Rosselli 47; sedi operative, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti nella provincia di Novara, in Italia o all'estero.

3) La Fondazione ha durata illimitata, è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e completa autonomia statutaria e di gestione.

4) La Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del presente statuto e dalle norme di leggi vigenti in materia.

### **Art. 2**

#### **Scopi**

1) La Fondazione persegue finalità di promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale ed, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma espressiva e genere.

2) La Fondazione, per le finalità di cui sopra al comma 1, ha ad oggetto:

a) la gestione del Teatro Coccia (teatro di tradizione), del Teatro Faraggiana, d'altre sedi teatrali e luoghi di spettacolo e di didattica, ad esse affidati con l'atto costitutivo o con separati atti di conferimento;

b) la tutela e la conservazione del nome, dell'immagine, del patrimonio produttivo, musicale, storico, artistico, professionale del Teatro Coccia e di ogni manifestazione dallo stesso organizzata o allestita;

c) l'allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, sinfonica, corale, e di ogni altro genere, di spettacoli teatrali di danza, di prosa e di festival;

d) la creazione di rapporti di collaborazione con organismi di produzione o diffusione di musica, teatro, spettacolo, nonché lo svolgimento, in forma diretta o indiretta, di tutte le attività accessorie o strumentali;

- e) l'instaurazione di rapporti con le scuole, le università, le accademie, i conservatori, le istituzioni concertistiche, i centri musicali e gli altri teatri di tradizione e non, italiani e stranieri, per una proficua collaborazione diretta sia alla formazione di musicisti e di artisti del teatro e dello spettacolo, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali, anche consentendo stage presso il teatro stesso, o presso altri teatri e centri musicali italiani e stranieri per i propri musicisti ed artisti;
- f) la promozione della ricerca storica ed artistica nel campo musicale e dello spettacolo in genere;
- g) l'organizzazione di convegni, dibattiti, giornate di studio, mostre ed esposizioni all'interno del teatro o in altre sedi, e di ogni altra manifestazione volta alla diffusione della cultura musicale ed artistica, ed al confronto culturale;
- h) la produzione e pubblicazione di materiali e sussidi didattici, di studio con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia della musica, del teatro, o, specifici eventi artistico musicali;
- i) la diffusione della passione per la musica il teatro e la danza mediante l'insegnamento di tutte le discipline inerenti a tali arti, l'educazione musicale della collettività, la formazione di gruppi o corpi artistici e amatoriali.

### **Art. 3**

#### **Attività strumentali**

- 1) La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzo del nome e dell'immagine dei teatri ad essa affidati.
- 2) La Fondazione, per il perseguimento dei suoi scopi, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aziende, istituzioni volte alla realizzazione ed al finanziamento di attività.
- 3) La Fondazione può svolgere, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia, ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.
- 4) La Fondazione può svolgere direttamente attività e servizi accessori o connessi ai fini istituzionali, anche di natura commerciale, ovvero costituire o partecipare a società di capitali o a enti diversi da società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.
- 5) La Fondazione può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio del Consiglio d'Amministrazione, per l'attuazione dell'oggetto, nella finalità di miglioramento della qualità dell'attività teatrale, di ottimizzazione dei servizi, di una migliore formazione del personale.

#### **Art. 4**

##### **Soggetto Fondatore**

1) Il Comune di Novara ha costituito la Fondazione ed ha assunto la qualifica di Fondatore.

#### **Art. 5**

##### **Soci Sostenitori**

- 1) I Soci sostenitori si suddividono in Soci Sostenitori Aderenti e Soci Sostenitori Ordinari.
- 2) Possono conseguire la qualifica di sostenitori aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, manifestino la volontà di aderirvi contribuendo alla realizzazione delle finalità istituzionali mediante contributi in denaro, per un periodo minimo di tre anni in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Soci.
- 3) Possono conseguire la qualifica di sostenitori ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi di diversa natura.
- 4) I Soci Sostenitori Aderenti designano in sede di Assemblea (come definita nel successivo Art. 11) il proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione ed un membro del Collegio dei Revisori.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO E GESTIONE**

#### **Art. 6**

##### **Patrimonio**

- 1) Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni conferiti dal Comune di Novara.
- 2) Il patrimonio s'incrementa per effetto di:
  - a) apporti in denaro, in beni mobili ed immobili effettuati dal fondatore e dai sostenitori successivamente alla costituzione;
  - b) lasciti, donazioni, ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
  - c) avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, sono portati a patrimonio.
- 3) Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato dalla fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

## **Art. 7**

### **Entrate**

- 1) La Fondazione svolge la propria attività con:
  - a) i redditi del patrimonio conferito;
  - b) i contributi del fondatore e dei sostenitori, anche in natura;
  - c) i contributi dello Stato, della Regione Piemonte, di tutti quegli enti o quelle aziende, nazionali o estere, che con il proprio apporto economico intendano sostenerla;
  - d) i contributi o le assegnazioni di persone fisiche, italiane o straniere, anche in natura;
  - e) ogni donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
  - f) i proventi della gestione delle attività istituzionali;
  - g) le sponsorizzazioni, le coproduzioni e i proventi pubblicitari;
  - h) i proventi derivanti da attività e servizi strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale, gestite direttamente o attraverso società partecipate.

## **Art. 8**

### **Criteri di gestione**

- 1) Le attività della Fondazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri d'economicità, imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto delle condizioni d'equilibrio economico e finanziario.
- 2) Le attività della Fondazione sono improntate alla massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che ad essa contribuiscono e di tutti i cittadini.
- 3) La Fondazione redige un documento di programmazione delle attività culturali ed artistiche, su base triennale e, comunque, in relazione alle normative vigenti, da aggiornare annualmente. Il programma deve essere definito in maniera organica, con caratteristiche di continuità e particolare attenzione alla qualità dell'attività di produzione e di ospitalità. Il documento di programmazione, preventivamente alla sua approvazione, è portato dal Consiglio d'Amministrazione, in via consultiva, a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e della competente Commissione Consiliare.
- 4) E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.  
E' fatto obbligo alla Fondazione, di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.
- 5) Non è consentito alla fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

**TITOLO III**  
**ASSETTO ORGANI**  
**CAPO I**

**Art. 9**

**Organi della Fondazione**

1. Gli organi della fondazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Collegio dei revisori

**Art. 10**

**Ineleggibilità**

1. Non possono far parte dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori della Fondazione le persone che:

- a) si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) nei cui confronti è stato applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n°575 e successive modificazioni o integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- c) hanno subito, con sentenza definitiva, condanne a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del Codice Civile, ovvero sono stati condannati, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- d) sono dipendenti in servizio della Fondazione o sono legate alla stessa da un rapporto di prestazione d'opera retribuita;
- e) sono coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

**CAPO II**  
**ASSEMBLEA**

**Art. 11**

**Assemblea del Soci**

- 1) L'Assemblea dei Soci è costituita dal Socio Fondatore e dai Soci Sostenitori Aderenti.

- 2) Si riunisce almeno una volta all'anno per essere informata e per discutere dell'andamento economico ed artistico della Fondazione e altresì proporre la realizzazione di iniziative o progetti ritenuti idonei a contribuire allo sviluppo della Fondazione.
- 3) I Soci Sostenitori Aderenti nominano un loro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
- 4) Ciascun Socio esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione.
- 5) L'Assemblea nomina i tre membri effettivi del Collegio dei Revisori (di cui uno su indicazione dei Soci Sostenitori Aderenti) ed il membro supplente

<b>CAPO III</b> <b>PRESIDENZA</b>
--------------------------------------

**Art.12**

**Presidente dell'Assemblea**

- 1) Il presidente dell'Assemblea è il sindaco pro-tempore del Comune di Novara o suo delegato.
- 2) Cura in particolare i rapporti con le istituzioni, gli enti, le imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare reti o sistemi di collaborazione volti a sostenere e promuovere le singole iniziative, nonché i programmi e le attività istituzionali della Fondazione stessa.
- 3) Convoca nei tempi opportuni e presiede l'Assemblea dei Soci.

**Art.13**

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- 1) Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco del Comune di Novara
- 2) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 4) Cura le relazioni con il fondatore, con i soci e con i terzi.
- 5) Il Presidente presenta alla competente Commissione Consiliare ed al Consiglio Comunale, con cadenza semestrale, una relazione corredata dei relativi dati contabili, circa il rispetto degli equilibri finanziari, onde consentire all'Amministrazione comunale di assumere le più opportune determinazioni in merito all'attività della Fondazione.

**Art. 14**

**Vicepresidente**

- 1) Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

<b>CAPO IV</b> <b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>
---

**Art. 15**

**Composizione**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo gestionale della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.
- 2) E' costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui:
  - a) quattro componenti nominati dal Sindaco, tra cui il Presidente;
  - b) un componente designato dai Soci Sostenitori Aderenti, come indicato all'art. 5.4 – nel caso di assenza di Soci Sostenitori Aderenti il componente è designato dal Sindaco e dura in carica fino alla nomina di un nuovo rappresentante dei sostenitori;
- 3) Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione può partecipare senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea.

**Art. 16**

**Durata in carica**

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio in corso al momento della cessazione del mandato stesso.
- 2) Decorso il termine di cui al comma 1 i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica in "regime di prorogatio" sino alla nomina dei sostituti da parte della nuova amministrazione comunale.

**Art. 17**

**Competenze e funzioni**

- 1) Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto al Presidente ed al Direttore.
- 2) Il Consiglio provvede in particolare a:
  - a) nominare, su proposta del Presidente, tra i propri membri, il vicepresidente;
  - b) nominare il Direttore definendo il suo compenso;
  - c) stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;

- d) approvare il piano economico finanziario annuale e triennale, il bilancio annuale di esercizio;
  - e) presentare al Servizio Finanziario Comunale l'annuale Bilancio preventivo e consuntivo per le valutazioni conseguenti;
  - f) formulare le modifiche da apportare al presente Statuto che dovranno essere sottoposte alla approvazione dell'Amministrazione Comunale;
  - g) nominare il segretario del Consiglio stesso;
  - h) fornire al Direttore le direttive e gli indirizzi, con particolare riferimento ai vincoli di bilancio, in ordine ai programmi di attività artistica e culturale;
  - i) autorizzare, su proposta del Direttore, la costituzione di corpi artistici in forma autonoma, al fine sia dello svolgimento di attività didattiche, sia del miglioramento della preparazione del proprio personale artistico;
  - l) autorizzare l'accettazione di contributi, donazioni e di eredità e prendere atto dell'attribuzione di legati;
  - m) approvare regolamenti per il funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, il regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi della Fondazione, che prevede in particolare i compiti e le attribuzioni degli stessi, nonché regolamenti per l'attuazione dei principi di trasparenza e diffusione di informazioni, in conformità alle norme statutarie ed alle disposizioni di legge vigenti in materia;
  - n) nominare legali per rappresentare la Fondazione in qualunque stato e grado di giudizio;
  - o) svolgere le funzioni attribuite al direttore in caso di assenza impedimento o mancata nomina.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega.

## **Art. 18**

### **Modalità di funzionamento**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni trimestre e ogni qual volta Il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei componenti, o il Collegio dei Revisori.
- 3) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, anche con strumenti telematici, che ne attestino la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri d'Amministrazione, dei Revisori e del Direttore.
- 4) In caso di urgenza la convocazione è effettuata mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione. In mancanza delle predette modalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è



validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

5) Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6) Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri d'Amministrazione che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

7) Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

8) Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato prima della scadenza, dall'Assemblea dei soci, nel caso di gravi violazioni di legge o di Statuto, o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi di gestione deliberati.

9) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede per l'attività istituzionale ed un'idonea copertura assicurativa contro i rischi dalla responsabilità civile a carico della Fondazione.

10) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmate dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 19**

##### **Incompatibilità e decadenza**

1) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto o che si trovino in una delle condizioni di inconfiribilità ed incompatibilità previste per gli Enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del dls 39/2013

2) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiara decaduti i propri componenti che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto;

b) non siano intervenuti alle sedute degli organi della Fondazione per più di due volte senza giustificato motivo.

3) I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono anche in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità promossa dall'Assemblea dei soci, nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge e dal presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.

## **Art.20**

### **Responsabilità**

Gli amministratori sono responsabili nei confronti della Fondazione ai sensi delle vigenti norme di legge.

## **CAPO V**

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

## **Art. 21**

### **Composizione**

- 1) Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi (di cui uno individuato dai Soci Sostenitori Aderenti, come indicato all'art.5.4) e di un supplente, designati dall'Assemblea dei Soci tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.
- 2) Ai componenti del Collegio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori sede ed un'idonea copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile.

## **Art. 22**

### **Funzionamento e competenze**

- 1) Il Collegio dei Revisori è presieduto da un Presidente eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.
- 2) Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 3) Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili.  
Deve riunirsi collegialmente almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, o di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
- 4) Il Collegio dei Revisori redige una relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio entro 15 giorni dal ricevimento del bilancio annuale d'esercizio, e relativa documentazione, approvato del Consiglio di Amministrazione.
- 5) I Revisori effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 6) I Revisori effettivi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione della Fondazione o su determinati atti.

### **Art. 23**

#### **Durata in carica**

- 1) Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi.
- 2) In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente. Il Revisore supplente dura in carica fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione che provvede alla nuova nomina. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

### **Art. 24**

#### **Incompatibilità e decadenza**

- 1) Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto e i coniugi, i parenti o gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nonché i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, i dipendenti del Comune di Novara, i revisori del conto del Comune di Novara .
- 2) Il Collegio dei Revisori della Fondazione dichiara decaduti i propri membri che:
  - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità compresa quella espressa nel comma precedente;
  - b) non siano intervenuti alle sedute del Collegio o del Consiglio di Amministrazione per più di due volte consecutive senza giustificato motivo;
  - c) abbiano perso, seppur temporaneamente, i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del controllo legale dei conti.

<b>CAPO VI</b> <b>DIRETTORE</b>
------------------------------------

### **Art. 25**

#### **Direttore**

- 1) Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore che è scelto tra persone di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore della gestione culturale, dell'organizzazione e della gestione di enti consimili e può essere revocato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, per giusta causa per gravi e provati motivi.
- 2) Il Direttore cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione, ad approvazione del bilancio d'esercizio in corso al momento della nomina del Sindaco del Comune di Novara.
- 3) Al Direttore compete:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario annuale e triennale, del bilancio annuale d'esercizio e della relazione annuale sulla gestione e attività della fondazione, per l'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - b) la direzione, organizzazione e gestione del personale e delle attività a carattere culturale della Fondazione e delle altre sedi e luoghi gestiti dalla Fondazione;
  - c) la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività rispetto al bilancio;
  - d) la predisposizione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte dei programmi annuali di attività a carattere culturale, corredate da elenchi dettagliati dei costi e da relazioni sulla coerenza con le linee generali e gli obiettivi espressi dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Al Direttore compete, inoltre, nel rispetto del programma del piano economico finanziario annuale e triennale, e del bilancio annuale di esercizio approvati dal Consiglio di Amministrazione:
- a) l'individuazione di figure professionali tecniche ed artistiche, le cui prestazioni ritiene necessarie per la realizzazione dei programmi culturali e artistici, e sottoscrive i contratti di diritto privato con gli stessi, definendo funzioni e compensi nei limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) l'individuazione di istituzioni, enti, fondazioni, associazioni, società di forniture e/o servizi del mondo della cultura e dello spettacolo, le cui collaborazioni o prestazioni professionali ritiene necessarie per assicurare la migliore realizzazione delle attività programmate e sottoscrive i contratti di diritto privato con gli stessi, definendo funzioni e compensi nei limiti di spesa definiti dal Consiglio di Amministrazione;
  - c) la promozione e pubblicità dei programmi culturali e artistici.
- 5) Il Direttore relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e riferisce annualmente, a conclusione dell'anno sociale, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti con facoltà di proporre iniziative ed intese per incrementare la diffusione delle attività culturali e l'interesse e la partecipazione del pubblico.
- 6) Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni referenti, di assistenza e collaborazione.
- 7) Il contratto del Direttore dovrà prevedere una responsabilità nei confronti della Fondazione analoga a quella degli amministratori.
- 8) Il regolamento di funzionamento dei servizi può prevedere che talune funzioni previste in capo al Direttore di cui al comma 4 possano essere assegnate ad altri soggetti funzionali alla Fondazione.

**CAPO VII**  
**BILANCIO E CONTABILITA'**

**Art. 26**

**Bilancio e Contabilità**

- 1) L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio annuale d'esercizio della Fondazione è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, salvo diverse disposizioni di legge. Al bilancio deve essere allegata una relazione sulla gestione e sulle attività svolte nell'esercizio.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, approva la proposta del bilancio annuale d'esercizio e la relazione di gestione, che sono trasmesse entro i quindici giorni successivi dal Direttore al Collegio dei Revisori per la relazione dello stesso.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio annuale d'esercizio, e relativi allegati, entro il 30 aprile dell'esercizio successivo. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
- 5) Il piano economico finanziario annuale definisce il budget di gestione per l'esercizio successivo, ed è approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'esercizio successivo. In tale occasione il Consiglio d'Amministrazione aggiorna le previsioni del piano economico finanziario triennale.
- 6) Il Direttore può assumere impegni e contrarre obbligazioni nei limiti delle previsioni del budget di gestione approvato dal Consiglio di amministrazione.

**CAPO VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.27**

**Libro Verbali**

- 1) I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
- 2) I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti in ordine cronologico, e sottoscritti.
- 3) I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e da chi esercita le funzioni di segretario verbalizzante

**Art. 28**

**Estinzione**

- 1) In caso di estinzione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, al Comune di Novara o ad altre O.N.L.U.S. che perseguono analoghe finalità rispetto a quelle della Fondazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- 2) I beni a qualsiasi titolo conferiti dal Comune di Novara o da altri enti pubblici rientrano nella piena disponibilità e proprietà dei concedenti.

<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>
---------------------------------

**Art. 29**

1) Fino all'adozione degli appositi regolamenti in materia di forniture, servizi e lavori in economia, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni del Regolamento del Comune di Novara di pari oggetto.

**Art. 30**

- 1) Gli Amministratori nell'attuale numero restano in carica fino al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione senza obbligo di surroga di 2 consiglieri in caso di dimissioni
- 2) Il Sindaco del Comune di Novara provvede ad individuare tra i membri in carica il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.